



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA



AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE
ALLA MISURA 411

ATTIVAZIONE CON L'APPROCCIO LEADER DELLA **MISURA 121**
“Ammodernamento delle aziende agricole”
MICROFILIERA LATTE D'ASINA



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



OGGETTO DEL BANDO

Il GAL Basso Tirreno Reggino RC nell'ambito del PSL "Piano di Sviluppo Locale 2007-2013" approvato dalla Regione Calabria, con D.D.G. n. 4711 del 06 aprile 2010, in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2007-2013 e delle singole schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di aiuto a valere sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" nell'ambito dell'Asse 4 Approccio LEADER – Competitività-

L'obiettivo strategico della misura è accrescere la competitività, la capacità di creare valore aggiunto e di migliorare la performance globale delle aziende agricole del territorio del Gal Batir attraverso l'ammodernamento delle stesse nel rispetto degli standard comunitari applicabili.

ART. 1 FINALITÀ GENERALI , OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE MICROFILIERA "LATTE D'ASINA"

Le finalità generali dell'intervento sono quelle di incentivare gli investimenti per incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole e promuovere la "filiera corta", attraverso il sostegno alle attività di commercializzazione realizzabili a livello aziendale.

L'obiettivo specifico dell'intervento è quello di accrescere la competitività, la capacità di creare valore aggiunto e migliorare la performance globale delle aziende agricole del Basso Tirreno Reggino.

La filiera intende favorire, la produzione del latte d'asina. In quest'area, infatti, l'allevamento delle asine per la produzione di latte rappresenta un'interessante opportunità per integrare il reddito e diversificare le produzioni delle aziende collinari e montane, soprattutto se prodotti e certificati con metodi biologici. Il Latte in questione oltre al suo primario utilizzo nell'alimentazione di tutti, dai lattanti alle persone anziane, si presta, per le sue caratteristiche fisico biologiche ad altri scopi, quali per esempio, quello cosmetico. Le sue proprietà lenitive e liscianti lo rendono uno dei prodotti più diffusi per la cura del corpo. Alimento completo per eccellenza, il latte di asina è da considerarsi il più simile in composizione e caratteristiche al latte materno. Per questo motivo si ricorre all'utilizzo del latte d'asina nei casi in cui non si ha la possibilità da parte della mamma di allattare al seno il bambino a causa di intolleranze al latte stesso, o al latte vaccino o ai composti solubili derivanti da esso. Con il latte d'asina si riduce a livelli molto bassi il rischio di allergie o intolleranze permettendo al bambino lo sviluppo di un sistema immunitario completo, senza correre il rischio di deficienze nutrizionali e reazioni allergiche proprie dei più comuni tipi di latte e derivati. Grazie alla marcata presenza nel latte di asina di lattosio si ha la garanzia di una valida mineralizzazione delle ossa del bambino durante le fasi della sua crescita. Oltre all'utilizzo per i bambini, il latte d'asina è indicato per le persone debilitate o anziane, che grazie alle sostanze probiotiche presenti nella composizione del latte traggono benefici per l'assorbimento intestinale del calcio, prevenendo la patologia dell'osteoporosi che si accentua in età avanzata, e il giusto equilibrio fisico. Questo latte oggi trova nobile impiego nell'alimentazione di neonati allergici alle proteine del latte vaccino e che comunque non possono disporre del latte materno. Un tempo, in assenza di balie, i neonati orfani o figli di donne senza latte, venivano alimentati con il latte di asina, la grande disponibilità di questi animali rendeva inutile la necessità di allevamenti finalizzati alla produzione latte. La situazione attuale è molto diversa, l'efficiente meccanizzazione delle attività agricole ha portato il numero di asini ad una drastica riduzione, tanto da poter considerare tutte le razze asinine italiane ad alto rischio di estinzione. Si è



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



intuita quindi la necessità di allevare questi animali in modo da soddisfare la richiesta di latte ed avviare un'attività nuova partendo da un animale "dimenticato". Disporre di un latte naturale ad alto potere ipoallergenico è sicuramente un vantaggio alla luce dei circa 15.000 neonati che in Italia ogni anno nascono affetti da varie forme allergiche nei confronti di caseine e altri elementi propri del latte vaccino. La possibilità di introdurre con successo il latte di asina, nella dieta dei neonati è avvalorata dal suo profilo biochimico, sovrapponibile a quello del latte umano, sono molte infatti le analogie quali-quantitative. Le uniche differenze riscontrate, si riferiscono al contenuto lipidico, il latte equino è più magro di quello vaccino, pertanto presenta un minor valore energetico, tuttavia tali riduzioni sono facilmente gestibili con appropriate integrazioni o ricorrendo nel tempo a particolari criteri selettivi delle razze asinine. La possibilità di impiego del latte di asina non si limitano al solo campo pediatrico infatti questo prodotto guadagna sempre più consensi anche nell'alimentazione geriatrica e nella cosmesi. La composizione biochimica di questo latte caratterizzata dalla presenza di siero proteico, biopeptidi attivi, acidi grassi come il linoleico e linolenico appartenenti alla classe omega 3 e omega 6 e grandi quantità di lattosio, lo rendono particolarmente adatto a questi impieghi. La Calabria è una regione che ha saputo conservare la tradizione dell'asino, detenendo attualmente un buon numero di allevamenti asinini, molti dei quali sono proiettati alla produzione del latte. Generalmente un allevamento di asine si compone in media di 20/25 capi con 1 o 2 stalloni. Le razze maggiormente allevate e comunque meglio indicate, per la produzione di latte, sono quelle più pesanti, come la razza Martina Franca e la Ragusana, più idonee semplicemente per una questione di rendimento in quanto la quantità di latte prodotta è in relazione alla mole dell'animale, tutto sommato in questa tipologia di allevamenti non mancano soggetti meticcii o frutto di incroci, sicuramente meno costosi, più gestibili e ideali per iniziare questo tipo di attività. L'asino è di per sé un animale rustico, poco esigente di facile adattabilità che consente nella maggior parte dei casi di applicare come tecnica di allevamento quella semi-brado, risolvendo di non poco la gestione economica. La mungitura può essere condotta manualmente o in maniera più efficiente con l'impiego di sistemi meccanici comunemente adoperati per gli ovi-caprini. Gli ambienti utilizzati a tal fine, dovranno essere sottoposti ai normali protocolli igienico sanitari in uso anche per i più comuni animali lattiferi. La mammella dell'asina si differenzia da quella della bovina o della pecora per l'assenza della "cisterna", una cavità intermammaria con funzione di raccolta del secreto liberato dal tessuto ghiandolare. Nella mammella dell'asina quindi non essendoci possibilità di raccolta, le quantità di latte ottenute ad ogni mungitura sono molto inferiori rispetto a quelle fornite dai ruminanti. Le quantità medie di latte ottenute ad ogni mungitura possono variare dai 300 ai 750 ml con picchi di 1200, 1500 ml in relazione alla mole e al periodo di mungitura dell'asina. Il modo migliore per ottenere una maggior quantità giornaliera di latte da un'asina è imitare la modalità di allattamento del puledro: piccoli ma numerosi atti di suzione, ciò suggerisce di mungere le asine almeno tre volte al giorno, fornendo così un continuo stimolo produttivo per il tessuto ghiandolare. Alla mungitura talvolta la presenza del redo è fondamentale per il rilascio del latte inseguito all'attivazione di un riflesso, per ovviare a tale situazione si sta diffondendo la pratica di separare definitivamente il puledro dalla madre immediatamente dopo l'assunzione del colostro già al primo parto. I puledri verranno alimentati al biberon con un latte a formula artificiale o con lo stesso latte asinino. Le opportunità che si andranno a concretizzare attraverso la filiera sono date dai seguenti vantaggi:

- Possibilità di coprire nuovi mercati attraverso una razionale organizzazione delle produzioni;
- Possibilità di sfruttare adeguatamente la grande distribuzione attraverso un'adeguata struttura di concentrazione.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- Miglioramento della visibilità del prodotto e della sua identificazione territoriale attraverso politiche di valorizzazione delle produzioni regionali;
- Disponibilità di tecnologie sul mercato in grado di ridurre i costi di condizionamento;
- Valorizzazione delle produzioni attraverso la realizzazione di sistemi di rintracciabilità.

ART. 2 AREA DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento, oggetto della domanda di finanziamento dovrà realizzarsi in aziende agricole ubicate nel territorio di uno dei comuni dell'area di intervento del P.S.L. del Gal Batir e comprendente i seguenti comuni: Bagnara Calabria, Cosoleto, Delianuova, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Sinopoli e Varapodio.

ART. 3 BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Sono soggetti beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli singoli ed associati sotto qualsiasi forma, che operano o intendono operare, all'interno dell'area del P.S.L. come sopra meglio definita. Nello specifico possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

D. impresa associata:

le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento. L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico - fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni assunti con il presente bando.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico - fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dai regolamenti nazionali e comunitari.

Non possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento e le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili ai sensi di quanto stabilito all'art. 24 comma 2 lett (e) del Regolamento (CE) n. 65/2011 che prevede il controllo amministrativo dell'affidabilità del richiedente in base a eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

ART. 4 DESCRIZIONE TECNICA DELLA MISURA

La misura introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola.

Per l'adesione alla misura è prevista la presentazione di un piano degli investimenti (piano di miglioramento o business plan), in cui si evidenzia il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola, il collegamento tra i singoli investimenti e le coerenze con le filiere di riferimento, la conformità degli investimenti alle norme comunitarie che li riguardano. La valutazione del piano sarà funzionale all'attribuzione delle priorità assolute e relative individuate per la selezione dei progetti.

I requisiti di accesso al sostegno per l'azienda agricola sono:

- a) Presentazione di un Piano di Miglioramento Aziendale o Business Plan, da cui si evinca il miglioramento del rendimento globale dell'impresa ed il miglioramento dei requisiti sulla condizionalità;
- b) Le conoscenze e le competenze professionali dell'imprenditore agricolo: possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario (per le lauree valgono le eventuali equipollenze); frequenza di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione; svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno 2 anni nel periodo precedente la data di presentazione della domanda;
- c) Nel caso di imprenditori associati che realizzano investimenti collettivi la redditività va dimostrata attraverso un Business Plan unico che riguarderà l'iniziativa oggetto del finanziamento.
- d) Si precisa che per i giovani imprenditori agricoli è prevista una proroga di non oltre 36 mesi dalla data di primo insediamento per il conseguimento delle competenze professionali e le



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



conoscenze nonché per avviare o ristrutturare l'azienda, posto che tale proroga sia documentata nel PMA o Business Plan.

Il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola sarà valutato attraverso un Piano di Miglioramento Aziendale o il business plan sulla base di almeno uno dei seguenti aspetti:

- a) incremento della redditività;
- b) incremento dell'occupazione;
- c) introduzione di nuove tecnologie e innovazioni di processo e di prodotto;
- d) incremento del grado di integrazione verticale e/o orizzontale;
- e) incremento delle performance aziendali in materia di sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente (risparmio idrico, risparmio energetico, riduzione dell'inquinamento ambientale, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) e del benessere animale.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili, per quanto non esplicitato dal presente Bando, le spese coerenti con il “Decalogo sull'ammissibilità delle spese per l'attuazione dell'Asse IV Approccio Leader”.

Gli interventi di cui al presente bando sono ammissibili esclusivamente nei territori oggetto del Piano di Sviluppo Locale del Basso Tirreno Reggino e sono ammessi, soltanto se relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I previsto dall'articolo 32 del Trattato dell'Unione Europea.

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti investimenti di tipo materiale:

- a) investimenti di costruzione e/o ammodernamento di fabbricati rurali al servizio dell'azienda, fatta eccezione per quelli di uso abitativo che sono sempre esclusi e comportano il diniego all'accesso per l'intero programma proposto; interventi di ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali per ridurre i costi di produzione;
- b) acquisto di nuove macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dei costi di produzione;
- c) coltivazioni a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry) per la produzione di biomassa ad uso energetico;
- d) acquisto di terreni agricoli per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori per un costo inferiore al 10% del totale delle spese ammissibili, come da art. 71 Reg. (CE) 1698/05. Il costo del terreno verrà determinato sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda, stabiliti annualmente dalla Commissione provinciale espropri;
- e) miglioramenti fondiari finalizzati alla realizzazione e riconversione di impianti di colture permanenti nel rispetto delle limitazioni previste dalle OCM di settore;
- f) gli investimenti aziendali atti a favorire l'efficienza e il riutilizzo della risorsa idrica con tecniche di irrigazione a basso consumo idrico;
- g) realizzazione e/o allestimento di immobili e relative attrezzature per la trasformazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agro-zootecnici prevalentemente (almeno i 2/3) di produzione aziendale. Sono inclusi i costi per l'acquisto di dotazioni e attrezzature informatiche, attrezzature di laboratorio di analisi e strumentazione per verifica di parametri qualitativi delle produzioni aziendali;
- h) realizzazione di impianti tecnologici, fino ad una potenza di 1MW per la produzione di energia ottenuta da biomassa agro-forestale e da altre fonti di energia alternativa. L'energia prodotta dovrà essere destinata all'auto-consumo dell'azienda agricola e l'investimento dovrà essere



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



commisurato al soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'azienda stessa. Tale presupposto è relativo al principio della demarcazione tra i Fondi regolanti regimi di aiuto (in questo caso FEASR e FESR) attualmente in vigore. Nel caso di impianti collettivi, realizzati da più aziende, questi devono essere commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni di tutte le aziende interessate; realizzazione e ristrutturazione di serre di tipo innovativo a basso impatto ambientale (ad es. colture fuori suolo) che assicurino il contenimento dei costi energetici e riducono i costi di produzione;

- i) meccanismi di prevenzione (difesa attiva) contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici (p.es. installazione di reti e impianti antigrandine e antibrina);
- j) introduzione di impianti di mungitura e refrigerazione per la produzione di latte alimentare di alta qualità e di latte alta qualità per le produzioni DOP.

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti investimenti di tipo immateriale:

- a) realizzazione e acquisizione di sistemi di gestione della qualità (ad es. certificazioni volontarie e certificazioni della GDO);
- b) costi generati dall'acquisto o utilizzo di brevetti e licenze e dall'acquisto di software di gestione.

Le spese per investimenti immateriali sono ammissibili a sostegno solo se connesse agli investimenti di tipo materiale e non possono in ogni caso superare il 10% della spesa totale ammissibile. Sono ammesse le spese generali connesse a quelle sostenute per gli investimenti strutturali e gli impianti entro un limite massimo del 9%, ivi incluse le spese tecniche che non potranno superare il 6% salvo i casi previsti al cap.5.3. Per ogni settore di attività, sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati nell'ambito di ciascuna OCM secondo quanto previsto nel capitolo 10, riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e PSR.

5.1 PRIORITA' PER GLI INTERVENTI DEL GAL BATIR

Di seguito si riportano le tipologie d'investimento ritenute prioritarie dal PSL del Gal Batir per la creazione ed il potenziamento della microfiliera integrata del latte di asina.

Per la valorizzazione della microfiliera è necessario da un lato il miglioramento della competitività della filiera con il potenziamento della qualità e degli standard igienico-sanitari degli allevamenti e delle produzioni e dall'altro potenziare il processo di trasformazione e commercializzazione locale in un'ottica di integrazione di sistema. Sono pertanto considerati prioritari i seguenti investimenti:

- a) creazione e/o adeguamento di allevamenti che tengano conto della normativa comunitaria di nuova introduzione;
- b) realizzazione ed ammodernamento delle strutture che assicurano il miglioramento delle performance igienico-sanitarie, il benessere degli animali negli allevamenti con particolare riferimento agli spazi, all'areazione e all'illuminazione;
- c) realizzazione di impianti e strutture per la gestione dei reflui;
- d) investimenti finalizzati all'incremento della redditività media aziendale;
- e) realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla realizzazione di allevamenti estensivi;
- f) interventi aziendali finalizzati a favorire la creazione di filiere corte (caseifici);
- g) introduzione di impianti di mungitura e refrigerazione per la produzione di latte alimentare di alta qualità e di latte di alta qualità per le produzioni DOP;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- h) investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1 MW.
- i) realizzazione e acquisizione di sistemi di gestione della qualità (ad es. certificazioni volontarie e certificazioni della GDO);
- j) acquisto o utilizzo di brevetti e licenze ed acquisto di software di gestione aziendale.

5.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati nell'ambito della OCM dei settori oggetto di intervento.

5.3 VINCOLO DI DESTINAZIONE

Sono esclusi dagli investimenti finanziabili le seguenti tipologie di spese:

- a) acquisto di film plastico per la realizzazione di tunnel per l'orto-floricoltura;
- b) investimenti di mera sostituzione, così come definiti in generale al capitolo 5.3 del PSR, ovvero quelli finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato. Si considerano investimenti di sostituzione anche gli investimenti di reimpianto relativi a colture arboree a fine ciclo (30 anni). Si precisa inoltre che nel caso di impianti arborei sono esclusi gli investimenti relativi a quelli a fine ciclo;
- c) acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, 3° comma, lettera d) del D.M. n. 454 del 14 dicembre;
- d) investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere.
- e) per la produzione di energia, sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non agricola.

Si vincola il bene mobile al solo uso aziendale per almeno 5 anni e quello immobile a 10 anni dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale.

Sono escluse dal finanziamento le aziende in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Si riportano le limitazioni previste per i seguenti settori:

Si precisa che sono esclusi tutti gli interventi che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non agricola.

Nel caso in cui gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, ai sensi dell' art. 26 comma 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquisti efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), II) del Reg. (CE) 1698/05, detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi ai requisiti non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento.

5.4 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- garantire, salvo quanto concesso in fase di variante, di non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento e/o di non variare l'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto;
- garantire di condurre l'azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo e non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento rispettivamente per un periodo di 5 e 10 anni dalla liquidazione del saldo;
- tenere per un quinquennio dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale la contabilità aziendale e rendere disponibili i relativi dati;
- garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti.

Gli investimenti finanziati sono soggetti al vincolo di destinazione d'uso esclusivo per l'attività per cui è richiesto il contributo, nel modo seguente:

- per cinque anni nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi;
- per dieci anni nel caso di acquisto di terreni, realizzazione di opere murarie e/o impianti e di 12 anni per immobili non di proprietà.

ART. 6 RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DISPONIBILI

Il totale dell'intervento ammonta a Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) di cui: fondi pubblici (FEASR + Stato + Regione) Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) pari al 50%; fondi a carico dei privati Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) pari al 50%.

Quota pubblica 50%	€ 210.000,00
FEASR 57,5%	€ 120.750,00
Quota Stato 29,76%	€ 62.496,00
Quota Regione 12,74%	€ 26.754,00
Quota privata 50%	€ 210.000,00

ART. 7 ENTITA' DEL CONTRIBUTO MASSIMO E MINIMO CONCEDIBILE E PERCENTUALI DI CONTRIBUTO PUBBLICO

Le micro filiere attivate, il numero di interventi, l'investimento massimo per intervento, l'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario e la percentuale di investimento privato sono chiarite nella seguente tabella n. 1:



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Tabella n. 1

Azioni	Interventi	Numero interventi	Investimento max per intervento (Pubblico + Privato)	% contributo	Investimento Totale PSL		
					Pubblico	Privato	Totale
creazione e potenziamento della microfiliera integrata del latte di asina	sostegno alle aziende per la produzione (potenziamento/nuovo impianto)	12	35.000,00	Min. 40% Max 60% (1)	210.000,00	210.000,00	420.000,00

(1) L'intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole è così ripartito: 60% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nelle zone di cui art. 36 lettera a) punti I), II) ed III) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 Settembre 2005; 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nelle altre zone. 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui art. 36 lettera a) punti I), II) ed III) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 Settembre 2005; 40% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone. In caso di investimenti inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, eolico, ecc.), in presenza di una dichiarazione del beneficiario che intende avvalersi di un finanziamento previsto dalla normativa nazionale in materia di energia, potrà richiedere un contributo inferiore alle percentuali stabilite. Gli aiuti saranno erogati in conto capitale. Si accorda un anticipo non superiore al 20% del finanziamento pubblico dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa del 110% del suo valore. Il valore dell'anticipo concedibile può essere aumentato in presenza di specifiche disposizioni regolamentari comunitarie che potranno intervenire in corso di attuazione del presente bando.

Si precisa quanto segue:

Qualora si dovessero verificare economie nella realizzazione degli interventi finanziati con la misura 121, i fondi che si renderanno disponibili verranno assegnati al primo dei soggetti selezionati e non finanziati nella relativa graduatoria. In caso di disponibilità di fondi, ancora, in seguito all'istruttoria di una o più graduatorie, i residui che non permettano di far scorrere le singole graduatorie per micro filiera attivate dal Gal Batir saranno ripartiti in maniera equa tra le altre micro filiere, fino al concorso di tutte le domande utili per disponibilità di fondi. Graduatoria che resterà comunque aperta fino al completamento del PSL.

- a) Tutte le richieste di importo superiore ai parametri massimi indicati nella tabella n. 1 saranno prese in considerazione a condizione che il beneficiario dichiari espressamente che tutte le opere e le forniture per rendere perfettamente funzionante l'impianto e che eccedono il finanziamento pubblico richiesto saranno interamente a proprio carico;
- b) Nel caso di cui al punto a), il progetto deve essere presentato per la globalità dell'investimento;
- c) Il soggetto proponente deve specificare la percentuale di contribuzione pubblica a cui aspira, calcolata sulla somma complessiva dell'investimento proposto; tale contribuzione non potrà in nessun caso superare i parametri massimi previsti dalla tabella n. 1.
- d) I controlli del GAL riguarderanno l'intero investimento.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ART. 8 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSL 2007/2013 è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del “Fascicolo Aziendale” presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati, a tale scopo, con l’Organismo Pagatore ARCEA o presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria .

Nel fascicolo dovrà essere presente, in allegato, la delega del soggetto richiedente al CAA o all’organismo convenzionato prescelto alla compilazione per via telematica della domanda di aiuto.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da ARCEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le domande di aiuto, così come restituite dal SIAN, devono essere presentate in forma cartacea, complete della documentazione richiesta al successivo articolo di un elenco riepilogativo della stessa, entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda **in triplice copia (una originale e due copie)**, al GAL Batir, Via Torrione, 96 89125 Reggio Calabria (RC), con le seguenti modalità:

- spedizione della domanda e documentazione allegata in plico chiuso e sigillato riportante la dicitura **“Bando di gara per la presentazione di progetti per l’ asse 411- competitività - misura 121 “ammodernamento delle aziende agricole”- “Microfiliera latte d'asina”** e gli estremi del soggetto richiedente, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Gal Batir. Per la data di invio farà fede il timbro postale.

Il numero di domanda, generato in automatico dal sistema SIAN, consentirà unicamente di individuare l’operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa, ma non riveste alcuna validità al fine della dimostrazione dell’avvenuta presentazione della domanda, nei termini previsti, al GAL Batir.

Le domande presentate oltre i termini previsti, nonché quelle presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione richiesta non saranno esaminate ai fini dell’ammissibilità e saranno dichiarate non ricevibili.

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte, ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo, solo se complete della documentazione obbligatoria a corredo della domanda così come previste nel successivo articolo.

La domanda ed i relativi allegati sopra specificati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità, in forma autenticata a norma di legge vigenti.

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di **errori palesi**, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli di seguito indicati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati errori palesi :

- errata o mancata indicazione del CUA;A;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del MUD provenienti dal fascicolo aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il soggetto proponente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione tecnico amministrativa **in originale più due copie**:

- A. copia cartacea della domanda SIAN e degli allegati firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- B. business Plan, compilato secondo il modello **ALLEGATO A**. Per le imprese associate il Business Plan dovrà essere unico e riguardare l'intera iniziativa oggetto del finanziamento. Nel BP dovranno puntualmente essere associate le singole voci di spesa alle priorità di filiera, onde consentire la puntuale valutazione dell'attinenza delle spese con le priorità di filiera;
- C. progetto completo dei principali elaborati grafici dell'intervento (situazione ex ante e situazione ex post): planimetrie, piante, sezioni e prospetti e computo metrico delle opere, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale;
- D. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
- E. Titolo di disponibilità del terreno oggetto degli interventi, debitamente registrato, da cui si evinca la disponibilità del fondo per almeno 12 (dodici) anni dalla data di presentazione della domanda;
- F. Dichiarazione, resa in forma di perizia giurata da un tecnico abilitato, che per l'intervento in proposta nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento in proposta non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste;
- G. Allegato "**Valutazione Misura 121**" per la determinazione, in forma auto valutativa, dei punteggi relativi al progetto proposto;
- H. copia bilancio/dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione il bilancio di previsione;
- I. per gli investimenti inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili, dichiarazione sostitutiva del beneficiario nel caso in cui intenda richiedere un finanziamento a valere sulla normativa nazionale in materia di energia;
- J. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con cui si attesta di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



K. dichiarazione di avere o meno richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

L. dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale dovranno essere riportate, tra l'altro, almeno le seguenti dichiarazioni:

- di impegnarsi all'adeguamento degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- di impegnarsi all'esecuzione di tutti gli adempimenti descritti nel PSR 2007/2013 della Regione Calabria;
- di impegnarsi a rispettare le norme afferenti l'avviamento al lavoro e l'applicazione del CCNL e di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali;
- di esonerare il GAL Batir e l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell'aiuto richiesto;
- di essere a conoscenza dei criteri di selezione riportati nelle disposizioni attuative di riferimento;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;
- di comunicare la denominazione e la sede della struttura responsabile della gestione e della tenuta del Fascicolo Aziendale presso la quale è custodita la documentazione relativa alle superfici dichiarate in domanda ed assoggettate ad impegno ed ai vincoli relativi;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/azione nonché quelli afferenti ai criteri di selezione;
- di impegnarsi a rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disciplinato dalle disposizioni procedurali del presente Avviso Pubblico;
- di impegnarsi a fornire tutti i dati di monitoraggio, consentire visite in loco, ispezioni ed ogni ulteriore attività che si renda necessaria ai fini dei controlli;

M. Certificato di iscrizione alla CCIAA completo di dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta:

- l'iscrizione alla CCIAA con i relativi estremi;
- ai sensi del comma 4° dell'art. 10 del DPR 252/1998, non trovarsi in situazioni ostative al rilascio delle certificazioni antimafia di cui agli artt. 3 e 10 del medesimo dpr 252/1998;

Limitatamente ai soggetti costituiti in forma associata:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano, a richiedere e a riscuotere gli aiuti;

Limitatamente alle cooperative:

- certificato della Camera di Commercio dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”;

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. Tale documentazione dovrà essere conservata per la durata dell’impegno e dei vincoli connessi.

Possono partecipare al presente Avviso anche i soggetti che, al momento di presentazione della domanda, non si siano ancora costituiti in una forma giuridica riconosciuta e che comunque si impegnano a farlo contestualmente alla lettera di accettazione della decisione individuale di concessione del contributo da parte del Gal Batir. In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un mandato di rappresentanza rilasciato dal gruppo proponente al soggetto individuato quale referente e futuro rappresentante legale della società che sottoscriverà la stessa e tutti i documenti ad essa collegati. La documentazione sopra richiesta dovrà comunque essere prodotta contestualmente alla lettera di accettazione della decisione individuale di concessione del contributo da parte del Gal Batir.

Nei casi di cointestazione dell’effettiva disponibilità di terreno e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda d’aiuto sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza e di autorizzare a che le superfici cointestate siano oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente ed autorizzare la realizzazione dell’investimento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato il modello fac-simile riportato in allegato. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia alle previsioni contenute nel PSR 2007/2013 ed a quanto espressamente stabilito nell’ambito delle singole Schede di Misura.

Tutti i requisiti necessari per l’accesso al regime di aiuti alle misure di cui al presente avviso devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di aiuto, salvo le deroghe previste nelle disposizioni attuative. La qualifica di IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda. E’ tuttavia possibile presentare la domanda correlandola con apposita documentazione attestante la richiesta di riconoscimento dello status di IAP, corredata da apposita dichiarazione in forma sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta che nulla osta all’ottenimento dello status di IAP. L’iter per l’ottenimento dello status di IAP deve ultimarsi entro la data di fine istruttoria, onde consentire la corretta imputazione dei relativi punteggi.

9.1 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Tutti gli eventuali documenti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali che dovessero risultare necessari, in sede di istruttoria tecnica della domanda e del relativo progetto non specificatamente qui sopra indicati, potranno essere richiesti dal GAL ad integrazione e completamento della documentazione stessa. Il GAL si riserva il diritto di poter richiedere in qualsiasi momento documenti integrativi qualora richiesti dalla Commissione Tecnica di selezione nominata dal GAL o dagli Organi di Controllo Regionali.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ART. 10 MODALITA' DI ISTRUTTORIA, RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA'

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e successivamente della valutazione delle proposte secondo i criteri individuati per ciascuna Misura/Azione. L'esame delle domande sarà effettuato dal GAL Batir, attraverso una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata.

A tal fine gli istruttori terranno conto di quanto già attestato dal Fascicolo Aziendale e potranno acquisire dal soggetto detentore la documentazione inerente il Fascicolo Aziendale.

Per ciascuna domanda di aiuto ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile pro-tempore di misura e lo stesso sarà membro della Commissione di valutazione.

10.1 RICEVIBILITÀ

Le domande di aiuto pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà la verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- della completezza della documentazione presentata, per come richiesto;
- dell'affidabilità del proponente.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

10.2 AMMISSIBILITÀ

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità potrà essere espletata contestualmente a quella di ricevibilità, solo nel caso in cui quest'ultima sia positiva. Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti il riconoscimento possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative e con riferimento alle singole schede di Misura/Azione.

La Commissione preposta verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità alla spesa, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma.

Il servizio competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione eseguirà i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:

- aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto nelle disposizioni attuative e procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990.

E' possibile effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, al fine di:

- verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.

10.3 MODALITÀ DI ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle domande ricevute sarà costituita dalle seguenti fasi:

- Valutazione, da parte della Commissione appositamente nominata, sotto il profilo dell'ammissibilità formale;
- Per le domande formalmente ammissibili, valutazione tecnico-economica da parte della Commissione appositamente nominata, in base alla quale verranno assegnati i punteggi di seguito indicati e verrà formulata una graduatoria provvisoria dai sottoporre al CdA;
- Decisione del CdA sulle domande formalmente non ammissibili e sulla graduatoria provvisoria;
- Pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco dei non ammessi sul sito web del GAL e comunicazione agli interessati tramite e-mail, fax, o posta raccomandata;
- Ricezione da parte degli interessati di eventuali controdeduzioni che dovranno essere prodotte, con le medesime modalità della domanda, entro gg. 10 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco dei non ammessi sul sito web del GAL;
- Esame, da parte della Commissione appositamente nominata, delle controdeduzioni eventualmente ricevute e formulazione della proposta di graduatoria definitiva;
- Definizione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle valutazioni effettuate, della graduatoria finale, che sarà pubblicata sul sito web del GAL e comunicata agli interessati tramite e-mail, fax, e posta raccomandata.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE

Ai progetti giudicati ammissibili a valutazione, saranno assegnati dei punteggi secondo una metodologia che individua una serie di elementi per una compiuta valutazione tecnica-economico-progettuale. Il punteggio assegnato al singolo concorrente deriverà dalla sommatoria dei punteggi parziali assegnati secondo la griglia di seguito riportata.

INDICATORI	CRITERI	PUNTEGGIO
<i>Indicatore di coerenza</i>	Grado di coerenza con le priorità individuate nelle schede di misura di riferimento. I punteggi di sublivello sono riportati nella successiva "TABELLA GRADO DI COERENZA CON LE PRIORITA' PER FILIERA INDIVIDUATE DAL PSR E DAL PSL"	PUNTI 30 max



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



<i>Indicatore occupazionale</i>	Aumento occupazione: 4 livelli di punteggio dato dal rapporto ULA/(Inv./1000). Se il rapporto è >0.0033 un quarto del punteggio max; se >0.005 un mezzo del punteggio max; se >0.0066 tre quarti del punteggio max; se >0.01 punteggio max	PUNTI 2 max
<i>Indicatore di Socialità e Marginalità</i>	Aziende che svolgono attività legate all'agricoltura sociale, in particolare per quelle attività svolte in strutture o terreni confiscati in via definitiva alla criminalità mafiosa; progetti presentati da diversamente abili; progetti localizzati in comuni ricadenti nelle aree a ritardo di sviluppo	PUNTI 2 max
<i>Indicatore Produzioni di Qualità</i>	Progetti che riguardano produzione certificata e riconosciuta da marchi di qualità. Il punteggio verrà attribuito in ragione di 2 punti per le produzioni DOC, DOP, DOCG, IGP, IGT; punti 1 per le produzioni certificate BIO; punti 3 per le produzioni che assommano le caratteristiche dei due precedenti periodi	PUNTI 3 max
<i>Indicatore di status</i>	Progetti presentati da uno IAP	PUNTI 7
<i>Indicatore Ambientale</i>	Interventi finalizzati all'introduzione di tecniche a basso impatto ambientale e al risparmio risorse idriche e produzione energia da fonti rinnovabili e alternative;	PUNTI 3
<i>Indicatore delle Pari Opportunità</i>	Progetti presentati da giovani e/o donne	PUNTI 2
<i>Indicatore di efficienza della spesa</i>	L'indicatore è strutturato in due sezioni: la prima riguarda l'efficienza dimensionale ed assegna 0 p.ti ad imprese minori di 5 UDE e 3 p.ti alle altre; la seconda riguarda l'efficienza di spesa ed è funzione del rapporto tra il valore complessivo dell'investimento proposto e l'investimento max ammissibile (8000 €/UDE) (p.ti 5 max). Il punteggio si determina in base a questo rapporto: (Inv/Inv.max ammissibile) che da un risultato compreso tra 0 ed 1. Tanto più il valore si avvicina ad 1 tanto più basso sarà il punteggio. Ci sono 3 classi di punteggio: se il rapporto è >0.8 0 punti, se compreso tra 0.8 e 0.7 1/3 dei punti max previsti; se compreso tra 0.7 e 0.55 2/3 dei p.ti max previsti, se <0.55 il max previsto. Il criterio non si applica nel caso della microfiliera vitivinicola	PUNTI 8 max

TABELLA GRADO DI COERENZA CON LE PRIORITA' PER FILIERA INDIVIDUATE DAL PSR E DAL PSL

INDICATORI/CRITERI	PUNTEGGIO
creazione e/o adeguamento di allevamenti che tengano conto della normativa comunitaria di nuova introduzione	PUNTI 5
realizzazione ed ammodernamento delle strutture che assicurano il miglioramento delle performance igienico-sanitarie, il benessere degli animali negli allevamenti con particolare riferimento agli spazi, all'areazione e all'illuminazione	PUNTI 5
realizzazione di impianti e strutture per la gestione dei reflui	PUNTI 5



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Investimenti finalizzati all'incremento della redditività media aziendale	PUNTI 4
realizzazione di impianti e strutture finalizzati alla realizzazione di allevamenti estensivi	PUNTI 3
interventi aziendali finalizzati a favorire la creazione di filiere corte (caseifici)	PUNTI 3
Introduzione di impianti di mungitura e refrigerazione per la produzione di latte alimentare di alta qualità e di latte di alta qualità per le produzioni DOP	PUNTI 3
Investimenti finalizzati alla produzione di biogas da rifiuti organici di produzione aziendale, commisurati al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'azienda, fino ad una potenza di 1 MW	PUNTI 2

N.B.: Nei casi di punteggio ex-aequo la precedenza è assegnata prima al genere femminile e successivamente all'imprenditore più giovane. In tal caso:

- Per le società, la priorità "Imprenditrice donna" è attribuita quando almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile;
- La priorità "Imprenditore giovane" viene così attribuita:
 - società di persone: età media compiuta dei soci inferiore ad anni 40;
 - società di capitale: età media compiuta dei soci amministratori inferiore ad anni 40;
 - società cooperativa: età media compiuta dei soci amministratori inferiore ad anni 39;
 - imprenditore singolo: età compiuta inferiore ad anni 40;

N.B. Il compimento dell'età è da riportare alla data della domanda di concorso al bando.

Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Azione. Eventuali risorse oppure risorse rivenienti da economie di spesa/rinunce/revoche saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero utilizzate con le graduatorie saranno riallocate nelle graduatorie successive della stessa misura.

Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero il GAL, con proprie deliberazioni, può finanziare parzialmente il progetto richiedendone la rimodulazione dell'idea progettuale oppure attendere che si liberino risorse sufficienti a finanziare l'intera iniziativa.

ART. 12 TEMPISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1	Pubblicazione bando	GAL	
2	Presentazione delle domande	Beneficiari	Tempo 45 giorni
3	Istruttoria progetti, formazione delle graduatorie, pubblicazioni esiti	GAL	Tempo 60 giorni
4	Convocazione beneficiari finali per la stipula della convenzione	GAL	Tempo 15 giorni
5	Sopralluogo prima dell'inizio dei lavori	GAL / Regione	Tempo 15 giorni



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



6	Sopralluogo durante la fase dei lavori	GAL / Regione	Tempo 12 mesi
7	Ultimazione dei lavori e delle spese	Beneficiari	Tempo 12 mesi
8	Sopralluogo /collaudo dei lavori	GAL / Regione	Tempo 15 giorni
9	Presentazione della rendicontazione finale	Beneficiari	Entro 30 giorni dalla fine dei lavori

Durante tutta la fase di realizzazione dell'intervento, il Gal in ottemperanza dell'art. 26 del Regolamento 1975/2006 realizzerà controlli in loco per verificare la buona riuscita dell'investimento.

Il termine entro il quale la graduatoria rimane aperta è fissato in mesi 12, per consentire di utilizzare le risorse rese disponibili a seguito di economie e/o rinunce da parte dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le domande inserite in graduatoria utile.

Ove non esistano domande in graduatoria, il GAL Batir potrà riproporre un secondo bando o assegnare le somme residue ai beneficiari già ammessi, che in sede di progettazione iniziale ne hanno segnalato la richiesta, il tutto dovrà avvenire nel rispetto della graduatoria.

ART. 13 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E DIHIARAZIONI RICHIESTE

Il Beneficiario è obbligato:

- ad utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per le spese inserite nel progetto approvato dal G.A.L. ;
- a non distogliere quanto realizzato grazie al contributo, dalle finalità per le quali viene erogato, per un periodo non inferiore ad anni 10 per le strutture (12 anni per gli immobili non di proprietà) e anni 5 per le attrezzature/macchinari, dalla data di collaudo dell'intervento e di mantenere per analogo periodo di tempo adeguata cartellonistica e/o tabellazione indicante la concessione del contributo;
- a coprire la quota dell'investimento non assistita dal contributo;
- a rendere, in ogni modo, l'investimento e l'opera funzionale ed efficiente, pertanto, ove del caso, a far fronte con fondi propri agli investimenti non richiesti ma necessari per rendere fruibile l'intervento (es. acquisto arredi, ecc.) mantenendo i requisiti previsti nel manuale della qualità;
- a garantire di non aver ottenuto per le opere e gli interventi previsti altri finanziamenti a qualsiasi titolo e a non dar seguito a richieste, eventualmente già inoltrate, in tal senso;
- a restituire eventuali contributi non spettanti e/o non utilizzati a causa dell'incompleta o mancata realizzazione del progetto, oltre che a risarcire ogni eventuale danno arrecato al G.A.L.;
- a dimostrare l'acquisto di attrezzature dietro presentazione di fatture quietanzate e relativo riscontro bancario;
- a dimostrare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, anche se calcolate al di fuori della somma massima di progetto, mediante l'emissione di assegni bancari circolari, bonifici, assegni bancari di conto corrente. Non è in nessun caso ammissibile effettuare pagamenti in contanti;
- a presentare tutti i prospetti concernenti la situazione tecnico-contabile relativamente agli stati d'avanzamento e di fine dei lavori;
- a consentire tutte le ispezioni da parte dei funzionari comunitari, nazionali, regionali e dei responsabili e tecnici del G.A.L. incaricati del controllo dell'andamento dell'attività e ad esporre idonea cartellonistica indicante il finanziamento dell'opera da parte dell'Unione Europea;
- a realizzare l'intervento nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ART. 14 MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto è concesso alle microimprese, alle piccole e medie, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a copertura del 50% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento.

Per le imprese a cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, della suddetta raccomandazione, che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di euro, l'intensità degli aiuti è dimezzata (25%).

In caso di investimenti inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, eolico, ecc.), in presenza di una dichiarazione del beneficiario che intende avvalersi di un finanziamento previsto dalla normativa nazionale in materia di energia, potrà richiedere un contributo inferiore alle percentuali stabilite.

Nel caso di aiuti a favore di prodotti e trasformati fuori allegato I del Trattato (prodotti non agricoli) si applicano fino al 31.12.2010, le condizioni dell'aiuto di stato temporaneo Aiuto N. 248/09 - Decisione (CE) C(2009)4277 del 28/06/2009. "Comunicazione CE - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 pubblicata su GUUE n. 16 del 22.01.09. Art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009". Il sostegno sarà concesso a norma del Reg. (CE) "de minimis" n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379 del 28 dicembre del 2006. In questa ambito, si precisa che i prodotti da trasformare ("in entrata") possono solo essere prodotti agricoli (allegato I del Trattato).

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario al GAL. Il GAL provvederà alla validazione della spesa effettuata in attuazione delle misure del PSL secondo le procedure istruttorie e di liquidazione previste dal manuale dell'Organismo Pagatore ed in conformità alle disposizioni procedurali previste nel bando afferente l'attuazione del PSL. Contestualmente saranno effettuati in sito i controlli e gli accertamenti della regolare esecuzione dai tecnici del GAL e dai dipendenti Regionali preposti.

Gli elenchi di pagamento predisposti dal GAL verranno inviati alla Regione Calabria e da questa all'Organismo pagatore, che ne effettuerà il pagamento direttamente al beneficiario, trasmettendo una copia dell'avvenuto pagamento al GAL e alla Regione. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore Nazionale (ARCEA).

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità :

- anticipo;
- stato di avanzamento;
- saldo.

14.1 ANTICIPO

Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo concesso.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Per quanto concerne i beneficiari pubblici detto anticipo può essere versato ai comuni o alle associazioni di comuni nonché agli enti di diritto pubblico.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario interessato

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte della Regione.

In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

14.2 STATO DI AVANZAMENTO (SAL) ⁽¹⁾

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi "*de minimis*") nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato “nuovi di fabbrica” o “usati”;
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 30% ed un massimo del 90% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi.

La fidejussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione dal Gal e della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il SAL in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fidejussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente l'80% del contributo concedibile.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

(¹) Il 1°SAL deve rappresentare uno stato funzionale dell'opera finanziata. In caso contrario, il Beneficiario dovrà sottoscrivere una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% del contributo pubblico da erogare sempre in favore della Regione Calabria. La durata di tale fidejussione dovrà essere di almeno anni uno e dovrà essere rinnovata fino alla rendicontazione della somma garantita.

14.3 SALDO

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

1. certificato di agibilità;
2. nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
3. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
4. le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni non trasferibili) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



5. certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale
6. dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi “de minimis”) nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato “nuovi di fabbrica” o “usati”;
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L’ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto previsto nell’atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d’opera.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente. Prima del versamento del saldo finale il GAL e la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 dei “controlli in loco”. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei controlli di cui all’articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all’Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione che provvede, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all’inadempiente l’infrazione rilevata. Nel termine



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Procedimento valutate le eventuali contro deduzioni presentate, propone l'adozione di una determinazione dell'ufficio competente in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento. A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo, il competente Servizio del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Servizio preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.

ART. 15 VARIANTI IN CORSO D'OPERA DEI PROGETTI FINANZIATI

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali. Potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuito il punteggio e la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento e comunque non potrà essere modificato il quadro economico. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e/o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Viene, inoltre, precisato che qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. E' comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata al GAL. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal GAL.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi. Le presenti disposizioni in merito di variazione dei progetti approvati nonché ulteriori disposizioni dovranno essere esplicitate nei bandi che il GAL emetterà in merito alle misure contenute nel PSL.

ART. 16 – PROROGHE

Non è ammessa la richiesta di proroghe. Tuttavia se giustificato dalla complessità tecnica del progetto o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa, il GAL, verificata la fondatezza, può concedere una sola proroga max di tre mesi.

La proroga non può essere comunque richiesta se richiesta entro i 60 giorni della scadenza dei termini di realizzazione indicati nel cronoprogramma e riportati in convenzione. Le richieste, debitamente documentate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate esclusivamente con Raccomandata A/R, al Gal Batir che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per l'ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

E' condizione necessaria, per la richiesta della proroga, avere avviato l'intervento per almeno due terzi della sua consistenza.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata A/R la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

L'istruttoria della richiesta di proroga dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 17 – RECESSO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

ART. 18 RECESSO PER RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dai regolamenti comunitari.

ART. 19 MONITORAGGIO

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ad eventuali questionari che il Dipartimento intenderà inviare. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

ART. 20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Così come previsto dall' Art. 26 del Regolamento (CE) N. 1975/2006, tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:

- dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- del rispetto dei criteri di selezione fissati nel Programma di Sviluppo Rurale e dal Piano di Sviluppo Locale del Gal Batir;
- della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, e del "Decalogo sull'ammissibilità delle spese per l'attuazione dell'Asse IV Approccio Leader".
- della ragionevolezza delle spese proposte, valutata in riferimento a quanto stabilito nel precedente Art. 10.
- dell'affidabilità del richiedente, se del caso, in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, avvalendosi di prove ricevute da altri servizi o enti di supporto all'Amministrazione della Regione Calabria.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- della realtà della spesa oggetto della domanda;
- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

ART. 21 TERMINI DI REVOCA DEI CONTRIBUTI CONCESSI E/O EROGATI

In caso di mancato avvio dell'attività o di inizio lavori, da parte del beneficiario, entro i termini massimi esplicitamente indicati nella Convenzione stipulata tra il GAL ed il beneficiario, il GAL potrà revocare i contributi inizialmente a questi concessi per assegnarli al primo in graduatoria dei "non aggiudicatari". Tutto ciò ovviamente entro la data ultima di impegno di spesa imposto dalla Regione Calabria.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Qualora il Beneficiario non realizzi nei termini prescritti l'Attività, il contributo potrà essere revocato a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione del GAL dandone preventiva comunicazione all'interessato.

ART. 22 RIDUZIONI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore al 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il ... *“beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile”*. La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex-post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).

ART. 23 PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la *funzionalità* dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ART. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali ed all'applicazione delle sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche ed integrazione, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ART. 25 INFORMAZIONI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 – verrà comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e si assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Servizio competente scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Servizio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

Il Servizio, entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esamina e ritiene valide le controdeduzioni prodotte dagli interessati, constata la cessazione del procedimento avviato.

Qualora il Servizio ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione.

Il Gal si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR, ivi compresi quelli previsti per il recepimento del Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Agricolo (FEASR)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana serie generale n. 76 del 31 marzo 2008.

ART. 26 ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ARCEA

La Regione si riserva di modificare o adeguare le presenti disposizioni sulla base di eventuali indicazioni rese note dall'Organismo Pagatore.

ART. 27 PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE (IMPEGNI EX-POST)



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a e b, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni

ART. 28 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO

Fermo restando i vincoli di cui sopra ai sensi dell'art 44 Reg. (CE) n 1974/2006, “ *Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede parzialmente o totalmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.*”

Pertanto, dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca. Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

ART. 29 TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dal Soggetto richiedente le agevolazioni al GAL Batir saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dal GAL Batir per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora il GAL debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni delle Leggi vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai Soggetti richiedenti le agevolazioni sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al GAL Batir Via Torrione, 96 - 89125 Reggio Calabria (RC).

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Bando, farà fede quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria e nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

ART. 31 PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE

Ai fini di adeguata pubblicità, il presente bando viene pubblicato sul sito del Gal, affisso nella sede del GAL, inviato a tutti i Comuni dell'area d'intervento del GAL, pubblicato sul portale della Regione Calabria e sul portale della Rete Rurale Nazionale 2007/2013 ed inviato alle maggiori agenzie di promozione e diffusione di bandi.

ART. 32 ACQUISIZIONE INFORMAZIONI

Tutte le informazioni potranno essere richieste nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso la sede del G.A.L. Batir – Via Torrione 96 89125 Reggio Calabria (RC). Il bando



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA



sarà, inoltre, disponibile e scaricabile sul sito internet: www.galbatir.it, unitamente a tutti gli allegati sopra descritti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dalla legge 241/90 e s. m. e i., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Reggio Calabria, lì 26 marzo 2012

Il Presidente
Dott. Antonio Alvaro